



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI
APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI
SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY, NONCHÉ DI PRATICA ED ESERCIZIO
DEL GIOCO D'AZZARDO E COMUNQUE DEI GIOCHI CON VINCITA IN
DENARO, LECITI, COMPRESSE LE SCOMMESSE**

in vigore dal 18.07.2023

Approvato con deliberazione di C.C. n. 22 in data 29.05.2023

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative al gioco d'azzardo, intendendosi come tale il gioco in cui viene puntato o scommesso denaro o altri valori, il cui esito è basato sull'aleatorietà.

Più specificatamente, sono disciplinati gli apparecchi da gioco con vincite in denaro autorizzati in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 (d'ora in poi TULPS) e alle ulteriori norme attuative statali e regionali, i sistemi di gioco Video Lottery Terminals (d'ora in poi VLT), nelle sale da gioco e negli esercizi comunque ricompresi nella disciplina del TULPS autorizzati alla pratica del gioco e/o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, ivi compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, nonché la pratica e l'esercizio del gioco d'azzardo e degli altri giochi con vincita in denaro e le scommesse in genere.

ART. 2 - FINALITA'

1. L'Amministrazione comunale con le disposizioni del presente Regolamento, si prefigge i seguenti obiettivi:
 - garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio e nei locali ove si svolge, avvenga riducendo i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di arginare i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel risparmio familiare, nella continuità affettiva e nella serenità domestica;
 - tutelare la salute pubblica ed il benessere socio-economico dei cittadini ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni ed illusioni del gioco d'azzardo;
 - arginare forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito ad usura per debiti contratti al gioco, facendo in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, con particolare riguardo alla sicurezza, al decoro urbano, alla viabilità e all'inquinamento acustico;
 - porre in essere iniziative di informazione e di educazione per favorire un accesso responsabile al gioco senza derive verso fenomeni di dipendenza.
2. Le limitazioni e gli obblighi previsti dal presente Regolamento sono disposti a garanzia dell'intera popolazione ed in particolare dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), dei loro familiari e delle fasce più deboli e maggiormente esposte a rischi di GAP.

ART. 3 - DISTANZA, UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

1. In linea con le disposizioni della Legge regionale veneta 10 settembre 2019 n. 38 in merito alla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico e tenendo altresì conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento e alla quiete pubblica, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco, l'apertura di qualsiasi nuova sala giochi con apparecchi con vincita di denaro e di qualsiasi sala di raccolta scommesse e la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e di qualsiasi ulteriore sistema di VLT in locali che si trovino a una distanza minore di 500 (cinquecento) metri dai "luoghi sensibili" e dai "luoghi che commercializzano denaro/oro/oggetti preziosi".
2. Nelle more della definizione dei criteri di riordino e sviluppo della rete di raccolta del gioco, di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) della LR 38/2019, che potranno definire ulteriori luoghi sensibili, sono considerati sensibili i seguenti luoghi pubblici e privati:
 - a) servizi per la prima infanzia;
 - b) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - c) centri di formazione per giovani e adulti;

- d) luoghi di culto;
 - e) impianti sportivi;
 - f) ospedali, strutture ambulatoriali residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, distretti sociosanitari, ambulatori medici, farmacie e parchi pubblici;
 - g) residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio culturale, oratori, patronati e circoli da gioco per adulti;
 - h) stazioni ferroviarie e di autocorriere.
3. Sono considerati luoghi che commercializzano denaro/oro/preziosi:
- a) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
 - b) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usato.
4. Il calcolo della distanza è effettuato secondo il criterio del percorso pedonale più breve, da misurarsi secondo quanto prescritto dalla determina della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con disposizione DAC/CRV/4126/2013.
5. Nelle more della definizione dei criteri di riordino e sviluppo della rete di raccolta del gioco, i nuovi locali adibiti alle attività oggetto dello stesso, devono essere ubicati a distanza maggiore di 500 metri dai "luoghi sensibili" di cui ai commi 2 e 3 ed esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali. Non è ammesso l'utilizzo dei locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

ART. 4 - LOCALIZZAZIONE

1. Le sale da gioco e le sale VLT sono definite dal presente regolamento quali locali/luoghi di pubblico intrattenimento e per il tempo libero e pertanto, per loro natura, devono essere localizzate nello strumento di pianificazione territoriale, in zona urbanistica idonea. L'Amministrazione comunale, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 4 della LR 38/2019, deve prevedere nel proprio strumento urbanistico specifiche disposizioni in ordine all'ubicazione delle sale gioco e sale VLT, nonché in merito agli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze.
2. Fino all'adeguamento dello strumento di pianificazione territoriale comunale alle disposizioni di cui al comma 1, le nuove sale da gioco devono essere realizzate nelle aree destinate ad attività produttive, secondo quanto disposto dal comma 5 lett. a) dell'art. 7 della LR 38/2019;
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle sale da gioco e ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, (slot machine con vincita fino a euro 100 e VLT) già esistenti alla data del 28 settembre 2019, come disposto dall'art. 7 comma 6 della LR 38/2019.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le sale da gioco e le sale VLT già esistenti, ma non localizzate in zona urbanistica idonea secondo quanto previsto dai commi precedenti, sono considerate in zona impropria e pertanto non può essere consentito il loro ampliamento, né in ordine al numero di apparecchi già in esercizio, né in ordine alla superficie utile dei locali sede dell'attività. Potrà essere consentito un ampliamento edilizio solo ed esclusivamente ai fini della messa a norma sotto il profilo igienico- sanitario, antincendio e della sicurezza.

ART. 5 - PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. Oltre agli obblighi ed ai limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, i titolari delle sale gioco o sale VLT, i titolari degli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti ad esporre cartelli informativi e il materiale fornito dall'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana, sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP.

2. I cartelli informativi devono essere posti in luoghi accessibili al pubblico e visibili da tutte le postazioni di gioco. Un cartello informativo sui rischi correlati al gioco dovrà essere posto anche all'esterno del locale in prossimità dell'ingresso.
3. I cartelli devono avere le dimensioni minime di cm. 30x40 per i locali che ospitano singoli apparecchi e di cm. 50x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana o ritirabile presso gli Uffici comunali.
4. Agli operatori dei punti gioco (che sono gli spazi riservati alle slot machine con vincita fino a euro 100 e alle VLT) è fatto divieto:
 - a) far credito ai giocatori d'azzardo, nonché porre in essere qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d'azzardo;
 - b) installare terminali multifunzione che consentono l'accesso al gioco mediante prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso.
5. Nel caso in cui i locali adibiti al gioco siano delimitati da superfici vetrate, queste ultime devono essere trasparenti e non oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitarne la visibilità dall'esterno.

ART. 6 - ORARI DI ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E DEI PUNTI GIOCO

1. L'orario di esercizio del gioco d'azzardo ovvero del gioco in cui viene puntato o scommesso denaro o altri valori e il cui esito è basato sull'aleatorietà, può essere liberamente deciso dall'esercente entro i limiti di orario stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza. L'ordinanza potrà prevedere anche orari diversificati in base alla tipologia e alla localizzazione dell'esercizio. L'orario di esercizio del gioco d'azzardo in genere deve comunque essere ricompreso nella fascia oraria dalle 9.00 alle 22.00 di tutti i giorni compresi i festivi.
2. L'orario di esercizio dei punti gioco, ovvero degli spazi riservati alle slot machine con vincita fino a euro 100 e alle VLT, deve essere ricompreso nella fascia oraria dalle 09.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 20.00 alle 22.00 di tutti i giorni compresi i festivi.
3. Al di fuori delle fasce orarie sopra specificate, è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, ivi comprese le scommesse e i giochi leciti con vincita in denaro e gli apparecchi da gioco devono essere spenti e disattivati.

ART. 7 - VIGILANZA E SANZIONI

1. Fatte salve le diverse sanzioni amministrative e penali previste dal TULPS, dalla LR 38/2019 e/o da altre disposizioni normative in materia, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art. 7bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie saranno destinati prioritariamente ad iniziative di carattere sociale e assistenziale tra le quali la prevenzione dalle dipendenze da giocod'azzardo.
3. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, nonché l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza della Polizia locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.